

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62, art. 6 "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato" a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107

Le tipologie di deroga all'obbligo di frequenza valutabili da parte dei consigli di classe sono le seguenti:

- 1) motivi di salute, debitamente documentati con certificazione medica, che abbiano prodotto prolungati e continuativi periodi di assenza dalle lezioni;
- 2) gravi e documentati motivi familiari (ad es. gravi patologie e lutti fra i componenti del nucleo familiare, provvedimenti dell'autorità giudiziaria ecc.);
- 3) soggiorni per studio all'estero o documentati motivi di altro genere alla scuola secondaria di I grado, se approvati dal consiglio di classe.

Prolungate e continue assenze devono essere tempestivamente comunicate al Consiglio di Classe e al Dirigente Scolastico allegando la necessaria documentazione. Secondo quanto previsto dall'art. 14 comma, comma 7 del D.P.R 122/09 "tale deroga è prevista (...) a condizione comunque che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati".